



REGOLAMENTO TUTELA ANIMALI

INDICE

	Pag.
TITOLO I - I PRINCIPI	
Art. 1 - Profili istituzionali	1
Art. 2 - Valori etici e culturali	1
Art. 3 - Competenze del Sindaco	1
Art. 4 - Tutela degli animali	1
TITOLO II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	
Art. 5 - Definizioni	2
Art. 6 - Ambito di Applicazione	2
Art. 7 - Esclusioni	2
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 8 - Detenzione di animali	2
Art. 9 - Divieti generali	3
Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica	4
Art. 11 - Abbandono di animali	4
Art. 12 - Avvelenamento di animali	4
Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico	5
Art. 14 - Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale e accattonaggio	5
Art. 15 - Esposizione di animali e circhi	5
Art. 15 - bis - Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti	5
Art. 16 - Cantieri	10
Art. 17 - Inumazione di animali	10
TITOLO IV - CANI	
Art. 18 - Anagrafe canina	11
Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali	11
Art. 20 - Divieto di detenzione a catena	11
Art. 21 - Altri divieti	11
Art. 22 - Dimensioni dei recinti	12
Art. 23 - Accesso a giardini, parchi, aree pubbliche e aree destinate ai cani: diritti e obblighi	12
Art. 24 - Accesso negli esercizi pubblici	12
TITOLO V - GATTI	
Art. 25 - Definizione dei termini usati nel presente titolo	13
Art. 26 - Tutela delle colonie feline	13
Art. 27 - Attività di cura delle colonie feline	13

Art. 28 - Alimentazione dei gatti	14
Art. 29 - Detenzione dei gatti di proprietà	14
TITOLO VI - EQUINI	
Art. 30 - Anagrafe equina	14
Art. 31 - Ricoveri degli equini	14
TITOLO VII - COLOMBI	
Art. 32 - Della popolazione di Columbia Livia varietà domestica	15
TITOLO VIII - VOLATILI, ANIMALI ACQUATICI ED ESOTICI	
Art. 33 - Detenzione di volatili e animali acquatici	15
Art. 34 - Tutela degli animali esotici	16
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 35 - Sanzioni	16
Art. 36 - Controlli	16
Art. 37 - Disposizione finale	17

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

1. Il Comune di Rho, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche/etologiche.
3. Il Comune di Rho, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conoscenza e conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
6. La verifica della sussistenza delle condizioni di tutela e di benessere degli animali previste dal presente Regolamento saranno espletate da personale del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente.
7. Il Comune di Rho ritiene importante l'attuazione di progetti di educazione sanitaria presso le scuole, in collaborazione con le associazioni animaliste e con il Servizio Veterinario, che favoriscano la corretta conoscenza e tutela delle specie animali.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

1. Il Comune di Rho, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e della socializzazione in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero o che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e l'abbandono degli stessi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

2. Il Comune, nel rispetto delle leggi vigenti, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

TITOLO II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica agli animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n. 281, e a tutte le specie domestiche e selvatiche, tenute in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati e invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio indisponibile dello Stato.

Art. 6 - Ambito di Applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che sono presenti o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.
2. Quando non espressamente previsto, le norme del presente regolamento si applicano per qualsiasi specie animale.

Art. 7 - Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) agli animali di allevamento per le attività già regolamentate;
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico-sanitario e di tutela dell'incolumità pubblica a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali.

1. Chi tiene un animale è responsabile della sua custodia e dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali sui quali si esercita la proprietà o la detenzione, in aggiunta ad eventuali controlli ai fini della prevenzione di malattie infettive ed infestive, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartengono.
4. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a qualsiasi titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendo adeguate cure ed attenzioni.
In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
 - a) a fornire all'animale cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Art. 9 - Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti (per esempio i piccoli balconi) e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
4. In ogni caso, è vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino la pubblica quiete. Sarà in ogni caso cura del proprietario/detentore fare in modo che l'animale non disturbi.
5. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure, ad eccezione di uccelli, piccoli roditori o per i quali è necessaria la detenzione e ad eccezione degli esercizi commerciali di vendita di animali di compagnia.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente e, in particolare, a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente, a meno che tale colorazione non sia indotta dall'assunzione di alimenti naturali.
10. E' vietato trasportare o detenere animali da compagnia su un autoveicolo, per qualsiasi periodo di tempo, isolati dall'abitacolo dei passeggeri, fatte salve le modalità previste dalle norme del Codice della Strada.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; eventuali gabbie o gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e girarsi.

12. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore in movimento.
13. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
14. E' vietato l'uso e il commercio di trappole mutilanti, di collari che provochino scosse elettriche o collari a punte ovvero che agiscono con sostanze chimiche o che emettono segnali acustici, per costringere l'animale all'obbedienza o impedire l'abbaiare naturale.

Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna sinantropa e selvatica

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna sinantropa e selvatica fatto salvo quanto stabilito dalle leggi e delle normative sanitarie vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi, Rettili e Farfalle, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
3. La detenzione, seppur temporanea, di fauna selvatica va immediatamente segnalata al Settore Faunistico della Provincia o all'Ufficio Diritti Animali della Provincia e al Corpo Forestale dello Stato.

Art. 11 - Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona ai sensi delle leggi vigenti.
3. I cittadini che rinvencono animali vaganti, feriti o in stato di difficoltà, devono segnalare tempestivamente l'evento al Comune che attiverà, senza alcun indugio, il servizio veterinario ASL e la Polizia Locale, nonché altri Enti o organismi preposti al recupero. I cittadini, qualora gli Uffici Comunali non siano aperti, possono rivolgersi direttamente alla Polizia Locale o all'ASL.

Art. 12 - Avvelenamento di animali

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o esche appetibili in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, liberi professionisti o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono tenuti a segnalare agli Uffici Comunali tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza accaduti nell'ambito del territorio comunale. In

detta segnalazione dovranno essere indicati, se possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività a essa collegate.

Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nella città di Rho nei limiti di quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico redatto dall'Azienda incaricata del servizio.
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura e utilizzare il guinzaglio e la museruola.

Art. 14 - Divieto di utilizzo di animali per attività di promozione commerciale e accattonaggio

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare animali, sia cuccioli che adulti, per la promozione di attività commerciali o imprenditoriali.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. E' fatto divieto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

Art. 15 - Esposizione di animali e circhi

1. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole; oltre ad essere provvisti di acqua e cibo.
2. L'esposizione di volatili all'esterno e all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua e siano collocati in gabbie.
3. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, ma non all'esterno, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari.
4. Gli animali d'affezione, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi oppure omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.

Articolo 15-bis - Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti

1. Il presente articolo disciplina le procedure amministrative da considerare, da parte dell'Area competente alla gestione dello specifico procedimento per l'attendamento attività di spettacolo viaggiante quali circhi e/o mostre viaggianti nonché dalle Autorità preposte al controllo.

1.1. CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE

1. I circhi equestri e le mostre viaggianti sono ammessi alla utilizzazione delle aree per un periodo non superiore a 20 giorni di effettivo spettacolo, non prorogabili. Il periodo temporale di cui al presente comma è raddoppiato per i circhi senza animali al seguito.
2. L'utilizzo di ogni singola area per attività circensi e per le mostre viaggianti è consentito per due volte nell'arco dell'anno solare.
3. Salve le norme in materia di semplificazione, le domande per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 dovranno pervenire, in carta legale al Protocollo dell'Ente, in un periodo compreso tra il 90° ed il 40° giorno prima del periodo di interesse.
4. In caso di domande concorrenti per la medesima area, le stesse saranno tenute in considerazione secondo l'ordine di presentazione, indipendentemente dal periodo prescelto.

1.2. ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Ogni circo o mostra viaggiante che intenda svolgere la propria attività nel territorio comunale è tenuto alla presentazione della sottoelencata documentazione:
 - a) documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il Rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
 - b) documento d'identità, del codice fiscale e della partita I.V.A. del/dei titolare dell'attività;
 - c) elenco completo e aggiornato indicante la specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
 - d) idonea planimetria in scala, con rappresentazione delle strutture installate e delle vie di fuga e con indicazione della capienza complessiva della tensostruttura;
 - e) dichiarazione/autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
 - f) dichiarazione/autocertificazione che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D. Lgs. n. 159/2011;
 - g) impegno a produrre, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e degli impianti;
 - h) indicazione del numero di carriaggi e delle carovane di abitazione nonché individuazione dell'area per lo stazionamento degli stessi;
 - i) dichiarazione di disponibilità al versamento della cauzione nelle forme e nell'ammontare stabilito dall'Amministrazione Comunale che, nelle more di approvazione dello specifico provvedimento istitutivo, viene stabilita nella misura fissa pari a € 1.000,00;
 - j) dichiarazione di impegno alla raccolta dei rifiuti solidi urbani secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale;
 - k) dichiarazione di impegno per la raccolta e lo smaltimento in proprio di ogni genere di rifiuto prodotto dallo stazionamento degli animali;
 - l) dichiarazione di professionista, iscritto all'Albo, relativa alla rispondenza degli impianti elettrici alle norme CEI, corredata da relazione descrittiva degli impianti stessi;
 - m) documentazione tecnica di rispondenza degli eventuali impianti tecnici di produzione del calore alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi nonché dichiarazione di conformità degli impianti stessi rilasciata dall'installatore;

- n) copia di valida polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni durante l'esercizio dell'attività di spettacolo nonché copia delle relative cedole di pagamento annuale;
 - o) copia del piano di emergenza e degli attestati di frequenza del corso del personale formato, idoneo ex D.M. 10/03/1998, per le procedure di emergenza e lotta antincendio;
 - p) dichiarazione che nessun animale è stato prelevato in natura;
 - q) copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore.
A tal proposito, il contratto veterinario dovrà prevedere:
 - q1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo;
 - q2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi;
 - q3) l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso;
 - q4) le modalità di attuazione dell'eventuale pratica di eutanasia, se necessaria;
 - q5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali;
 - r) elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (con copia di documento di identità).
Per ciascuna di tali figure dovranno essere elencate:
 - r1) le relative qualifiche professionali;
 - r2) gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso;
 - s) dichiarazione e nominativi del personale del circo che ha conseguito/frequentato un corso di formazione professionale relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche, comprensivo delle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali e di pronto soccorso;
 - t) piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati, concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali;
 - u) piano alimentare per le specie ospitate, che risponda alle diverse esigenze fisiologiche delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze anche per singoli esemplari; dovrà altresì indicare il luogo o i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;
 - v) atto di assenso scritto del proprietario dell'eventuale area privata prescelta per l'attendamento.
2. Una volta completata l'installazione delle strutture dovrà essere presentato, prima dell'inizio dell'attività, certificato di corretto montaggio di ogni singola attrazione in originale, a firma di tecnico abilitato nonché dichiarazione, sempre a firma di tecnico abilitato e in originale, che ogni singola struttura è stata messa in opera in conformità al progetto originario e che è resistente agli agenti atmosferici.
3. Prima del rilascio dell'autorizzazione il SUAP:
- a) visiona la stessa in relazione alla completezza della documentazione di cui al comma 1 provvedendo a richiedere eventuali integrazioni documentali, anche mediante l'utilizzo di mezzi telematici, da prodursi in un termine fissato dall'amministrazione in ogni caso non inferiore a 30 giorni;

- b) dà comunicazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza, ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge n. 241/90 e s.m.i., ai potenziali controinteressati individuati in almeno una Associazione animalista con sede nella Provincia.
- 4. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di integrazione documentale da parte del richiedente senza che questi abbia dato idoneo riscontro, l'istanza verrà respinta con provvedimento finale ed archiviata d'ufficio, dandone avviso al richiedente stesso.
- 5. I provvedimenti di diniego all'accoglimento delle richieste giudicate da subito improcedibili vengono comunicati agli interessati nei 10 giorni successivi alla data di presentazione delle stesse, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o ancora, qualora possibile, con notifica diretta all'interessato secondo le modalità di cui all'articolo 10-bis della Legge n. 241/90 e successive modificazioni.
- 6. L'esame con esito favorevole della richiesta, della documentazione ad essa allegata o prodotta a seguito di integrazione documentale, porta alla conclusione del procedimento amministrativo, con l'emissione dell'atto autorizzatorio; in caso di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività si rimanda a quanto disposto dall'articolo 19 della Legge n. 241/90 e s.m.i.
- 7. Il SUAP effettuerà i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di istanza.

1.3. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M. 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

- 1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi;
- 2. data di acquisizione;
- 3. origine e provenienza;
- 4. dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite;
- 5. dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi:
 - 1. interventi chirurgici e medicazioni praticati;
 - 2. dettagli sui processi di cura e riabilitazione;
 - 3. effetti del trattamento;
 - 4. eventi riproduttivi e destinazione della prole;
 - 5. diagnosi post-mortem;

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

1.4. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica CITES.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

- a) mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
- b) esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi;
- c) fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

La violazione dei parametri prescritti dal presente paragrafo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, la revoca dell'autorizzazione.

1.5. TRASPORTO

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo, la documentazione prevista dalle vigenti norme nazionali e comunitarie.

1.6. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura.

A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

1.7. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

1.8. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

1.9. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

1.10. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI

L'Amministrazione Comunale prende atto che in data 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti, rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.

Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione Comunale, non ammette all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali di cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

Art. 16 - Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. A tal fine, il Comune potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 17 - Inumazione di animali

1. Le spoglie degli animali d'affezione deceduti sono smaltite secondo le vigenti disposizioni e potranno essere cremate presso le ditte autorizzate.

2. Nel caso di decesso di un cane, il proprietario dovrà darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASL entro 15 (quindici) giorni per l'aggiornamento dell'anagrafe canina regionale.

TITOLO IV - CANI

Art. 18 - Anagrafe canina.

1. I proprietari di cani, residenti nel Comune di Rho sono tenuti ad identificare i propri animali mediante l'inserimento di apposito microchip. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro 15 (quindici) giorni dall'inizio del possesso o entro 30 (trenta) giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. Tale operazione può essere eseguita dai veterinari ufficiali della ASL o da veterinari libero professionisti accreditati che procederanno ad inserire i dati anagrafici del proprietario, i dati segnaletici del cane nonché il codice del microchip nella banca dati regionale.
2. I proprietari sono tenuti a segnalare la cessione definitiva, il trasferimento, la comparsa o il decesso dell'animale entro 15 (quindici) giorni al Servizio Veterinario dell' ASL che, senza indugio, procederà ad aggiornare la banca dati regionale. Le segnalazioni di cui sopra, ad eccezione delle cessioni, possono essere effettuate anche presso i veterinari liberi professionisti accreditati.
3. E' vietata la cessione, il passaggio di proprietà e la vendita di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati tramite tatuaggio o microchip.

Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria, in particolare i cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
2. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

Art. 20 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati permanentemente a catena. E' permesso, nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Ai cani detenuti in tali condizioni deve essere assicurato un riparo rialzato dal suolo, con pavimento che li isoli dall'umidità del terreno e coperto su almeno tre lati, con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia in modo da consentire il riparo dalle intemperie e di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
2. I dispositivi d'attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari ed i dispositivi analoghi, devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali con sufficiente frequenza.

Art. 21 - Altri divieti

1. E' vietato l'addestramento inteso ad alterare l'aggressività di cani.

2. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
3. È vietato effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto del cane o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: il taglio della coda, ad esclusione degli interventi curativi necessari e comprovati; il taglio delle orecchie; la recisione delle corde vocali.

Art. 22 - Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base dovrà essere di circa 5 mq. per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza.
2. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario o detentore, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

Art. 23 - Accesso a giardini, parchi, aree pubbliche e aree destinate ai cani: diritti e obblighi

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi (ad eccezione dei luoghi in cui ne sia fatto espresso divieto). Non è consentito l'ingresso ai cani nei parchi o aree pubbliche poste nelle vicinanze di aree allestite per i cani.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati spazi protetti destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature quali recinzioni, distributori di palette ecc.
5. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni ad altri cani, alle piante o alle strutture presenti.
6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

Art. 24 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali, potranno farlo, nel caso il regolamento dell'esercizio commerciale lo permetta, usando il guinzaglio e la museruola in relazione alle caratteristiche del cane, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
2. Nei locali di vendita e/o somministrazione di alimenti è vietato l'accesso agli animali domestici, salvo che l'esercizio sia dotato di area all'uopo attrezzata esclusivamente.

TITOLO V - GATTI

Art. 25 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalle leggi vigenti, è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale - o habitat - dove svolgere le sue funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "Responsabili della colonia", ("gattara" o "gattaro") si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie.

Art. 26 - Tutela delle colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Rho che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere civilmente nei confronti dei responsabili per il risarcimento dei danni secondo quanto disposto dalle leggi civili e penali.
2. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ASL ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali.
3. Il Comune di Rho potrà provvedere, nel caso se ne ravvisi la necessità, ad apporre dei cartelli per identificare le aree ove vi sono le colonie feline, al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità comunale, nella specie della Polizia Locale, del Servizio Veterinario ASL e degli altri enti di Polizia, nonché delle associazioni animaliste riconosciute.
4. È vietato a chiunque ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi ovvero asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura.

Art. 27- Attività di cura delle colonie feline

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Sindaco. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciato apposito consenso per il successivo inoltro della richiesta di sterilizzazione dei soggetti al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria.
3. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso al fine di alimentare i gatti, in qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale, anche nelle aree pubbliche in concessione, compatibilmente con la destinazione d'uso della stessa area pubblica.
4. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, le

gattare/i sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate, le quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

Art. 28 - Alimentazione dei gatti

1. Forme di approvvigionamento alimentare adeguato potranno essere istituite da parte dell'Amministrazione Comunale nel rispetto della disciplina sanitaria vigente.
2. I responsabili delle colonie feline sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

Art. 29 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di gatti di provvedere al mantenimento di condizioni di benessere dell'animale nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.

TITOLO VI - EQUINI

Art. 30 - Anagrafe equina

1. Ogni azienda, come definita all'art. 2, comma 1, lettera b) del DM del 05.05.2016, in cui sia presente anche un solo equide, deve essere registrata, a cura del titolare, presso il servizio veterinario competente per territorio conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività.
Chiunque detiene un equino, a qualunque titolo, è tenuto ad iscriverlo all'Anagrafe Equina. Gli equidi nati dopo il 01.01.2007 o sprovvisti di qualsiasi documento di identificazione (passaporto o Libretto Sanitario) conforme alle decisioni 93/623/CEE e 200/68/CE devono essere dotati di microchip e documento di identificazione.

Art. 31 - Ricoveri degli equini

1. Gli equini ricoverati in box devono disporre di uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi. Si stabilisce una misura minima per box di mq. 3x3 per equidi non adibiti alla riproduzione, e di mq. 4x5 per stalloni e fattrici. Ogni box deve essere dotato di beverino per la costante erogazione di acqua fresca, e di lettiera con materiale idoneo (paglia, truciolo, torba o altri materiali simili) sufficientemente spessa, asciutta e da pulire quotidianamente. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate.
2. Agli equini che vivono all'aperto deve essere fornita una struttura coperta, chiusa su tre lati, atta a ripararli dalle avverse condizioni atmosferiche e sufficientemente ampia da contenere tutti gli animali; essi devono disporre sempre di acqua cambiata regolarmente.
3. Gli equini non devono essere sottoposti a sforzi o pesi eccessivi, non devono essere montati o sottoposti a fatica equini anziani, malati o fiaccati.
4. E' proibito tenere gli equini in poste, costantemente legati sia in box che all'aperto, con le pastoie agli arti e tenerli esposti troppo al sole e alle intemperie tanto da metterne in pericolo lo stato di benessere. Se ricoverati in box, i cavalli devono essere condotti fuori ogni giorno e lasciati in paddock o in idonei recinti. Qualora il proprietario fosse impossibilitato in tal senso, deve delegare altra persona a farlo in vece sua, ovvero deve delegare un detentore.

5. I proprietari e/o i detentori di equini devono assicurare loro buone condizioni igieniche, assistenza sanitaria, un'adeguata alimentazione costituita da foraggio di buona qualità e cereali in quantità sufficiente al loro fabbisogno energetico in relazione all'attività svolta, nonché regolari interventi di mascalcia per il pareggio dell'unghia e il ricambio dei ferri da parte di personale qualificato.
6. I puledri non possono essere separati dalle proprie madri prima del compimento del sesto mese di vita.
7. E' vietato mozzare la coda ai cavalli, tagliare loro i peli tattili del muso e delle palpebre, sottoporli a marchiatura "a fuoco", nonché all'intervento di focatura dei tendini, di nevrectomia e degli interventi che recano menomazioni agli stessi animali.
8. Sono proibiti metodi di doma o di addestramento coercitivi, violenti o traumatici sia di tipo fisico che psichico, sono vietati pungoli o puntali, è vietato somministrare agli equini, o comunque favorirne l'uso, senza la prescrizione medico-veterinaria, farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
9. La soppressione degli equini è consentita soltanto in caso di malattia grave e incurabile, che procuri agli stessi un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente per eutanasia, in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo il quale è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Veterinario ASL le motivazioni che l'hanno resa necessaria, entro 48 ore dalla esecuzione.

TITOLO VII - COLOMBI

Art. 32 - Della popolazione di Columbia Livia varietà domestica

1. Presso gli edifici e le aree pubbliche o private, dove i colombi possono nidificare o stanziare in modo tale da creare condizioni favorevoli a una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e dei responsabili i seguenti interventi:
 - a) pulizia e disinfezione/disinfestazione dei luoghi o superfici colonizzate dai piccioni, necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione allo stanziamento dei colombi;
 - c) è espressamente vietato alimentare i piccioni. In caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Columbia Livia, i proprietari degli stabili potranno adottare metodi di controllo incruenti (per esempio somministrazione di mangime medico) per contenere la riproduzione.

TITOLO VIII - VOLATILI, ANIMALI ACQUATICI ED ESOTICI

Art. 33 - Detenzione di volatili e animali acquatici

1. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le

gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alla caratteristiche etologiche degli animali.

2. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
3. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario.
4. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua e una adeguata alimentazione.

Art. 34 - Tutela degli animali esotici

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici la cui detenzione non sia vietata sono tenuti a presentare denuncia di detenzione al Comune per il tramite della sezione del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente.
3. E' necessario allegare alla propria denuncia le certificazioni e gli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi delle leggi vigenti.
4. La denuncia di detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro 8 (otto giorni) dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività.
5. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro 8 (otto) giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Sanzioni

1. Per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma seguente, fatte salve in ogni caso l'applicazione delle più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia.
2. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono introitate dall'Amministrazione Comunale di Rho.

Art. 36 - Vigilanza

1. L'attività di accertamento delle infrazioni relative alle norme regionali sulla tutela degli

animali d'affezione e prevenzione del randagismo competono alle ASL e ai Comuni.
I Comuni possono avvalersi, tramite apposita convenzione, delle guardie zoofile delle associazioni di volontariato riconosciute.
E' fatta salva comunque la segnalazione di maltrattamenti che è effettuata/effettuabile da parte di qualsiasi cittadino.

Art. 37- Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2012, divenuto esecutivo in data 09.03.2012.

Rho, 12.03.2012

Il Segretario Generale
Adriano Barlassina



Il Sindaco
Pietro Romano

Il presente Regolamento è stato modificato con atto di Consiglio Comunale n. 27 del 20/04/2016, divenuto esecutivo in data 03/05/2016.

Rho, 10/05/2016

Il Segretario Generale
Matteo Bottari



Il Sindaco
Pietro Romano

